

Maggio 2023

## **VARIANTE PARZIALE NORMATIVA AL P.R.G.**

### STRALCIO VARIANTE DEFINITIVO

#### **1) Consentire l'attività orafa ed affini in area produttiva PIP D3 sino ad oggi non consentita.**

Modifica da apportare alle NTA del PRG \_Art. 13.2.3 punto 1 – AREE PER INSEDIAMENTI (P.I.P. – P.P.) APPROVATE E VIGENTI : D2-D3-D4

*1) I tipi di intervento e le destinazioni d'uso ammesse, sono determinati dalla normativa dei singoli S.U.E. vigenti, recepiti in toto dal presente P.R.G.C.; all'art. 13 lettera b, primo paragrafo delle NTA del predetto D3 P.P. sono stralciate le parole : " con esclusione di attività nel campo dell'artigianato orafa ed argentieri ".*

*2) Gli interventi ammessi con concessione singola negli edifici esistenti, sono:*

- manutenzione ordinaria e straordinaria;*
- risanamento conservativo;*
- ristrutturazione edilizia;*
- gli ampliamenti ed i completamenti fino al raggiungimento della capacità insediativa prevista dallo S.U.E.;*
- demolizione e ricostruzione, fino al raggiungimento della capacità insediativa prevista dallo S.U.E.*

#### **2) Volumi tecnici**

Modifica da apportare articolo Art. 10.2 – PARAMETRI EDILIZI

*b) Superficie lorda di pavimento (S.L.P.). E' la somma di tutte le superfici di pavimento dei singoli piani della unità immobiliare entro il profilo esterno delle pareti, nonché delle superfici di soppalchi, di eventuali piani interrati e sottotetti, qualora si verificano le circostanze precisate di seguito:*

- sono da conteggiare nella S.L.P., gli interrati ed i seminterrati, qualora dotati delle caratteristiche di abitabilità;*
- sono altresì da conteggiare i sottotetti quando siano collegati con unità abitative sottostanti tramite scala interna ovvero quando abbiano un'altezza media, riferita all'intera superficie utilizzata prescindendo da eventuali tramezzature interne, superiore a mt. 1,80, ancorché privi delle caratteristiche di abitabilità e anche se non collegati con le unità abitative sottostanti;*
- sono escluse dal computo della S.L.P. le superfici interrate adibite al ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra e di accesso.*

*Non sono inoltre da computare nella SLP gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge, ed i portici ed i volumi tecnici di cui all'art. 10.3 punto h.*

#### **3) Coperture aree da gioco sportivo**

Modifica da apportare articolo Art. 13.6.2 – AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE

- 1) Sono aree, cartograficamente individuate dal P.R.G.C., destinate ad ospitare una o più attività sportive gestite da singoli o da associazioni. In tali aree sono confermati gli insediamenti in atto.*
- 2) Nelle costruzioni esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (art. 8.1), di manutenzione straordinaria (art. 8.2), di risanamento e restauro conservativo (art. 8.3) e di ristrutturazione edilizia (art. 8.4). Gli interventi di nuovo impianto o di ampliamento dell'esistente sono ammessi secondo quanto stabilito nelle allegate tabelle; sono in aggiunta assentibili le strutture di tipo leggero e removibile, assimilabili alle strutture temporanee e/o stagionali, per la copertura delle sole aree da gioco sportivo, per un periodo non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.*
- 3) Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle inerenti la specifica attività sportiva insediata, quali: uffici, spogliatoi, bar, ristorazione, depositi di attrezzature ed altre a queste assimilabili.*
- 4) Contestualmente alla realizzazione degli interventi, dovrà essere realizzata una superficie adeguata da destinare totalmente a parcheggio pubblico (o di uso pubblico) dimensionata in relazione alla*

*specifica attività sportiva esercitata e comunque non inferiore al doppio della superficie lorda dell'edificato.*

- 5) Prescrizioni particolari per l'area T2b: Oltre alle destinazioni d'uso generalmente ammesse per le aree "T2", per tale area sono in particolare ammesse destinazioni di centro ricreativo e per il tempo libero con attrezzature di ristorante e piscina scoperta. Tali attrezzature dovranno essere realizzate esclusivamente nelle immediate pertinenze del fabbricato esistente a condizione che non comportino sensibili movimentazioni di terreno nè muri di sostegno superiori ad 1,00 mt. di altezza e comunque nel pieno rispetto di quanto stabilito per le aree "S2" dell'Art. 17.3 delle presenti N.T.A.*
- 6) Prescrizioni particolari per l'area T11: In tale area non potranno essere realizzate costruzioni di nessun tipo in quanto ricadente in una zona ad alto rischio idrogeologico, classe III a.*
- 7) Le attività di somministrazione dovranno rispettare gli indirizzi e criteri regionali di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 e s.m.i.*